



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV – Relazioni Sindacali

Ai rappresentanti delle OO.SS. del personale
non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria

OGGETTO: P.C.D. 8 marzo 2022.

Criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Si trasmette, per opportuna informativa, il Provvedimento del Capo Dipartimento dell' 8 marzo 2022, concernente i criteri per la promozione del personale non dirigente dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Ida Del Grosso





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, con particolare riferimento all’art. 205 concernente “Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 recante “Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”;

Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 concernente “Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85”;

Visto l’art. 34 comma 5 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, che dispone che con Decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria”, con particolare riferimento all’art. 43, concernente “Norme relative agli scrutini”;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 recante “Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 riguardante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia 22 dicembre 2012, n. 268 recante "Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162";

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 28 luglio 2009, n. 89 recante la "Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche";

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 7 giugno 2016, n. 120 concernente il "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95";

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1

Oggetto del decreto

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'art. 34 comma 5 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Art. 2

Cause di esclusione dagli scrutini di promozione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43 comma 1 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, non è ammesso a scrutinio di promozione il personale che nell'ultimo triennio abbia riportato un giudizio complessivo annuale inferiore a buono.
2. Qualora l'anzianità di servizio richiesta per l'avanzamento sia inferiore ai tre anni, sarà ritenuto idoneo all'ammissione agli scrutini di promozione il personale che abbia riportato un giudizio non inferiore a buono per ciascun anno di valutazione.
3. Per l'ammissione agli scrutini di promozione si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3

Criteri negli scrutini di promozione per merito assoluto

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, per gli scrutini di promozione per merito assoluto si applica quanto previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1077.
2. Ai fini degli scrutini di promozione per merito assoluto riguardanti la promozione alle qualifiche di agente scelto tecnico, assistente tecnico, assistente capo tecnico, sovrintendente tecnico, sovrintendente capo tecnico, ispettore tecnico, ispettore capo tecnico e ispettore superiore tecnico sono valutate le capacità professionali, il rendimento e la condotta relativi agli anni di effettivo servizio indicati, rispettivamente, agli articoli 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 e 22 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.
3. Il personale di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici, sovrintendenti tecnici e ispettori tecnici che negli anni di riferimento richiamati al precedente comma abbia riportato una prevalenza di giudizi positivi, rilevati dai rapporti informativi redatti annualmente, è ritenuto idoneo alla promozione alla qualifica immediatamente superiore.

Art. 4

Criteri negli scrutini di promozione per merito comparativo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, sono ammessi a scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di sostituto commissario tecnico gli ispettori superiori tecnici che abbiano maturato l'anzianità prevista all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

2. Gli scrutini per merito comparativo di cui al comma 1 avvengono mediante valutazione dei seguenti precedenti di servizio e titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare:
 - a) Rapporti informativi e giudizi complessivi;
 - b) Incarichi e servizi svolti al di fuori delle normali mansioni;
 - c) Qualità delle funzioni;
 - d) Lavori originali elaborati per il servizio;
 - e) Pubblicazioni scientifiche;
 - f) Corsi professionali;
 - g) Titoli di studio e di abilitazione professionale;
 - h) Riconoscimenti;
 - i) Coefficiente di anzianità.
3. Sono oggetto di valutazione i titoli indicati al precedente comma e specificati nei successivi articoli relativi al quinquennio anteriore all'anno di decorrenza delle promozioni.
4. Si prescinde da ogni limite di tempo per quanto riguarda i riconoscimenti, i lavori originali elaborati per il servizio, le pubblicazioni scientifiche ed i titoli di studio ed abilitazione professionale non obbligatori.
5. Il coefficiente complessivo minimo per l'idoneità alla promozione a sostituto commissario tecnico è fissato a punti 60/100.

Art. 5

a) rapporti informativi e giudizi complessivi

1. Sono oggetto di valutazione i rapporti informativi e i giudizi complessivi di fine anno, per un punteggio totale complessivo non superiore a punti 55,00.
2. Con riferimento alle modalità di valutazione di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 1993, viene attribuito al dipendente 1/3 del punteggio totale derivante dalla somma dei coefficienti ottenuti nei singoli elementi di giudizio valutabili numericamente.
3. In relazione a quanto previsto dall'art. 45 comma 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, viene attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 0,50 per ogni punteggio superiore al 30, sino ad un massimo di punti 1,00 per ciascuna annualità.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Art. 6

b) incarichi e servizi svolti

1. Sono oggetto di valutazione gli incarichi ed i servizi svolti conferiti con provvedimento dell'Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il dipendente presta servizio, acquisiti dall'Ufficio, che non rientrino nei normali compiti istituzionali, ovvero che determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa o tecnica o l'assunzione di particolari responsabilità.
2. Sono attribuiti punti 0,25 per ogni incarico, per un totale complessivo non superiore a punti 5,00. Per incarichi con durata superiore ad un anno, sono attribuiti punti 0,25 per ogni anno o frazione di esso.

Art. 7

c) qualità delle funzioni

1. Sono oggetto di valutazione la qualità delle funzioni svolte ed il complesso degli elementi risultanti dal fascicolo personale, seguendo i sotto indicati parametri di riferimento:
 - Funzioni svolte: viene valutato il livello qualitativo delle funzioni svolte con riguardo al grado di responsabilità assunta, alla disponibilità dimostrata ed al livello di competenza tecnica, anche in relazione alla rilevanza delle attività assegnate ed all'attinenza delle stesse al profilo professionale tecnico di appartenenza.
 - Attitudini: viene valutata l'attitudine a svolgere mansioni superiori, tenendo conto della completa personalità dello scrutinando, con particolare riferimento agli aspetti disciplinari, alle valutazioni annuali ed alla disponibilità dimostrata verso le esigenze di servizio.
2. Per ciascuno dei due parametri di riferimento è attribuito un punteggio non superiore 6,00.

Art. 8

d) lavori originali elaborati per il servizio

1. Sono valutati i lavori originali elaborati per il servizio che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che, pertanto, vertono su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

2. Sono attribuiti sino a punti 0,50 per singolo lavoro, per un totale complessivo non superiore a punti 4,00.

Art. 9

e) pubblicazioni scientifiche

1. Sono valutate pubblicazioni relative alle discipline tecniche, giuridiche, amministrative o economiche, attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione di appartenenza e che costituiscano un contributo apprezzabile alla dottrina, ovvero alla pratica professionale. Non sono valutati articoli e note pubblicati su periodici o quotidiani.
2. In particolare sono attribuiti per:
 - a) pubblicazioni scientifiche attinenti la specifica area di competenza tecnica riportate negli elenchi delle riviste di Classe A dell'ANVUR e valutate considerando l'indice di "impact factor", fino a punti 0,75;
 - b) pubblicazioni scientifiche attinenti la specifica area di competenza tecnica non riportate negli elenchi delle riviste di Classe A dell'ANVUR, fino a punti 0,25;
 - c) pubblicazioni scientifiche non attinenti la specifica area di competenza tecnica, fino a punti 0,10.
3. Per le pubblicazioni di cui al precedente comma è attribuito un punteggio sino ad un totale complessivo non superiore a punti 4,00.

Art. 10

f) corsi professionali

1. Sono valutati i corsi che si siano conclusi con esito positivo, attinenti alla formazione ad al perfezionamento professionale organizzati e/o riconosciuti:
 - a) dall'Amministrazione penitenziaria o altra Amministrazione pubblica
 - b) da enti di formazione accreditati;
 - c) da istituti di elevata specializzazione.
2. Sono attribuiti a seconda della durata del corso i seguenti punteggi:
 - a) Per la frequenza di corsi con durata non inferiore alle 100 ore, punti 1,00;
 - b) Per la frequenza di corsi con durata non inferiore alle 18 ore, punti 0,50;
 - c) Per la frequenza di corsi con durata inferiore alle 18 ore, punti 0,25.
3. I punteggi attinenti ai singoli corsi sono attribuiti sino ad un punteggio totale complessivo non superiore a punti 5,00.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Art. 11

g) titoli di studio e di abilitazione professionale

1. Sono valutati i sotto indicati titoli di studio e di abilitazione professionale non obbligatori, per ognuno dei quali verrà attribuito il punteggio che segue:
 - a) laurea magistrale, o equipollente, prevista nel regolamento di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici del profilo professionale di appartenenza, punti 6,00;
 - b) abilitazione alla professione, qualora prevista nel regolamento di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici del profilo professionale di appartenenza, punti 2,00;
 - c) laurea magistrale o specialistica diversa da quella indicata alla lettera a), punti 2,00;
 - d) laurea triennale attinenti l'ambito professionale del ruolo tecnico di appartenenza, punti 3,00;
 - e) altra laurea triennale, punti 1,00.
2. Sono, altresì, valutati i seguenti titoli universitari o equiparati:
 - a) diploma di specializzazione *post lauream*, punti 2,00;
 - b) dottorato di ricerca, punti 2,00;
 - c) master, punti 1,00.
3. I punteggi attinenti ai singoli titoli sono attribuiti sino ad un totale complessivo non superiore a punti 12,00.

Art. 12

h) Riconoscimenti

1. Sono valutati i sottoelencati riconoscimenti:
 - Medaglia d'oro al Valor Militare o Civile, punti 2,00
 - Medaglia d'argento al Valor Militare o Civile, punti 1,00,
 - Medaglia di bronzo al Valor Militare e Civile, punti 0,50
 - Medaglia d'oro al Merito Civile, punti 2,00
 - Medaglia d'argento al Merito Civile, punti 1,00,
 - Medaglia di bronzo al Merito Civile, punti 0,50
 - Promozione per merito straordinario, 1,00;
 - Encomio solenne, punti 1,00;
 - Encomio semplice, punti 0,50;
 - Lode, punti 0,25,

1102 11AM 8 6



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

- Attestato di pubblica benemerenzza, punti 0,10,
- Premio in denaro, 0,10.

2. I punteggi attinenti ai singoli riconoscimenti sono attribuiti sino ad un totale complessivo non superiore a punti 3,00.

Art. 13

i) Coefficiente di anzianità

1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di sostituto commissario tecnico, e per non più di sei anni, sono attribuiti punti 1,00, purché il dipendente abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.

Art. 14

Detrazioni di punteggio

1. Verranno valutate in detrazione, nella misura sotto indicata, le sanzioni disciplinari previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449:

- censura, punti 0,10;
- pena pecuniaria, punti 0,50.

Art. 15

Norma transitoria

1. Per gli scrutini di promozione relativi ai periodi precedenti all'emissione del presente provvedimento, si applica quanto previsto dall'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Roma, 08 MAR 2022

Roberto Tartaglia